

**CONVENZIONE QUADRO TRA  
REGIONE ABRUZZO E  
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE  
ALBERGHIERE**

L'anno 2022, il giorno 10 marzo

**SI CONVIENE E SI STIPULA TRA**

La Regione Abruzzo, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Abruzzo dott. Mauro Casinghini, con sede in via Salaria Antica Est, 27- 67100 L'AQUILA

**E**

Federalberghi Abruzzo, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, aderente a Confcommercio, rappresentata dal Presidente, Giammarco Giovannelli, con sede in Via XX Settembre, 36 - 67100 L'Aquila (AQ)

**PREMESSO CHE**

- l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
- l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

**VISTO**

- il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*";
- il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: *“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- le OOCDC n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti, rispettivamente, – *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”* e *“Accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”*;

#### **EVIDENZIATE**

- la necessità della Regione di assicurare, nell'ambito del proprio territorio, il coordinamento del sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle attività di soccorso, nonché all'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in argomento;
- la conseguenziale impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta accoglienza in hotel e strutture ricettive (B&B; Agriturismi; Affitta Camere e altro), favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 (Finalità)**

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture ricettive, alle persone sfollate ucraine che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto.

##### **Art. 2 (Oneri delle parti)**

1. La Regione si impegna a espletare una manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità degli operatori alberghieri del territorio, dettagliando i livelli di prestazione (offerta nutrizionale, lavanderia, ecc.).
2. La Regione, in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Prefetto competente per territorio che trasmette gli elenchi degli aventi diritto all'accoglienza, contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore nel termine massimo di cui all'articolo 3, previa formale trasmissione dei documenti di spesa.
3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in

base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi, che non potrà essere superiore alle tariffe sotto indicate:

a. pensione completa

55,00 euro fino al 30.04.2022 oneri di legge inclusi

60,00 euro dal 01.05.2022 al 30.06.2022 oneri di legge inclusi.

Le tariffe da applicare dal 01.07.2022 saranno oggetto di nuova contrattazione tra l'Agenda di Protezione Civile e le Associazioni di categoria.

b. per i bambini fino a 12 anni compiuti si applica una tariffa ridotta del 50%.

c. Supplemento tariffa per camera doppia ad uso singola pari al 25% del prezzo per la pensione completa.

4. In particolare il gestore s'impegna a fornire:

a. un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o pensione completa);

b. la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione ritenuta adeguata purchè sia garantita la fornitura del vitto anche attraverso ristorazione esternalizzata;

Il vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menù settimanali, come meglio di seguito specificato:

PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, tè, succhi;

PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra 2 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra 2 proposte, un contorno, frutta, ½ minerale, ¼ di vino della casa (solo per gli ospiti maggiorenni).

In alternativa, pasto da asporto equivalente.

Merenda pomeridiana per i minori;

Collaborazione con la Protezione Civile nell'assicurare pasti differenziati per i soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete e/o altri disturbi dell'alimentazione;

Fornitura di biancheria da letto una volta a settimana e da bagno cambiata due volte a settimana;

Pulizia, igiene, manutenzione generale e cura degli ambienti;

Adeguate fornitura di prodotti per l'igiene personale;

Decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato; Particolari fattispecie potranno essere previste e disciplinate successivamente.

5. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì, a registrare le presenze degli utenti tramite il portale gestionale "DESIGNA", fermo restando che i nuovi ingressi dovranno essere

preventivamente autorizzati dalla Prefettura competente per territorio e comunicati alla Regione;

Art. 3  
(Modalità di fatturazione)

- I. L'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura;
2. Le fatture devono
  - a. essere emesse, in modalità elettronica, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
  - b. essere intestate alla Regione Abruzzo;
  - c. contenere la seguente dicitura "Crisi Ucraina 2022".
3. Non sono accettate fatture non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura, nè riferite a soggetti non validati dalla Prefettura.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario a favore del creditore, al codice IBAN indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato;
5. Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte della Regione;
6. Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione della specifica emergenza.

Art. 4  
(Valutazione della qualità dei servizi)

1. La Regione Abruzzo provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Art. 5  
(Efficacia convenzione e risoluzione anticipata)

1. La presente convenzione ha efficacia dal giorno 10 marzo 2022 e fino alla conclusione dello stato di emergenza;
2. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfezionerà con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.
3. E' fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di risolvere, in qualsiasi momento, la

presente convenzione con preavviso di 10 giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a.r. a cura della parte che vi ha interesse;

Art. 6  
(Controversie e Foro competente)

1. Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte preliminarmente in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla C.C.I.A. territorialmente competente, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia e esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.

Art. 7  
(Spese di registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T. U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s. m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Data 10.03.2022

Il Direttore  
Agenzia di Protezione Civile

Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI  
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO  
Data: 11/03/2022 10:49:15

Il Presidente  
Federalberghi Abruzzo

